

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

## Che tipo di assicurazione è?

La polizza multirischio assicura la responsabilità civile dei soggetti assicurati per i danni arrecati a terzi e a prestatori di lavoro, la responsabilità civile per i danni a terzi da prodotto, i danni materiali alle cose assicurate derivanti da incendio, il furto, una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia, nonché la tutela legale, l'assistenza e il rischio infortuni.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "incendio":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di danni materiali e diretti arrecati alle cose assicurate inerenti l'attività assicurata in conseguenza di uno degli eventi descritti in polizza (es: incendio, fulmine, scoppio, urto veicoli stradali, caduta aeromobili, gas, fumi).
- ✓ **Garanzia "furto":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo per la perdita del contenuto (macchinari, merci, attrezzature) posto nei locali dell'esercizio indicati in polizza in conseguenza di furto.
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile fabbricato":** la garanzia copre i danni che l'assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza. La garanzia vale anche (i) per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; (ii) per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S.; (iii) per il fatto di titolari e prestatori lavoro, ingegneri, tutte le persone addette al servizio di manutenzione
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):"** la garanzia copre i danni che l'assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali a cose a seguito di richiesta di risarcimento quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività decritta in polizza. Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie. La garanzia vale anche per (i) la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere; (ii) azioni di rivalsa esperite dall'INPS; (iii) per il fatto delle persone considerate terze (es. prestatori di lavoro, appaltatori, ingegneri).
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** la garanzia copre i danni che l'assicurato deve risarcire per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'assicurato si avvale verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni.  
L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.

- ✓ **Garanzia "responsabilità civile danni a terzi da prodotti (R.C.P.):"** la garanzia copre i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza che l'assicurato deve risarcire a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la consegna a terzi del prodotto stesso.
- ✓ **Garanzia "salvareddito":** la garanzia prevede il pagamento di una diaria giornaliera in conseguenza di infortunio o malattia subiti dal titolare o dai soci indentificati in polizza a condizione che tale inabilità temporanea abbia una durata superiore a 30 giorni continuativi.
- ✓ **Garanzia "tutela legale":** la garanzia assicura l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'assicurato in conseguenza di un evento assicurato. Oltre al contraente sono assicurati anche i dipendenti iscritti nel libro paga ed i familiari.
- ✓ **Garanzia "assistenza"** in caso di sinistri previsti in polizza consistente in: consulenza medica telefonica, invio di un medico, invio di un'ambulanza, invio di un idraulico, di un tecnico specializzato, invio di una guardia giurata, invio di un elettricista.
- ✓ **Garanzia "Infortuni":** la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'inabilità permanente e l'inabilità temporanea. La garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di morte (da corrispondere ai beneficiari o agli eredi), in caso di invalidità permanente e in caso di inabilità temporanea e rimborsa le spese di cura per ogni infortunio sostenute dall'assicurato (es: medici, fisioterapie, chirurghi, case di cura).

E' possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze. Per l'elenco completo delle garanzie si rinvia al DIP aggiuntivo. Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



## Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.T." non sono considerati "terzi (i) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, (ii) il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto che precede, (iii) i prestatori di lavoro dell'assicurato, (iv) altre persone che subiscano il danno per la partecipazione all'attività assicurata.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.T." ed "R.C.O." sono esclusi gli importi a carattere sanzionatorio.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.P.", non sono considerati terzi i soggetti di cui al punto (i) e (ii) sopra riportati, nonché le società qualificabili rispetto all'assicurato come controllanti, controllate e collegate. Sono altresì escluse le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio, montaggio del prodotto difettoso, le spese per il ritiro dal mercato del prodotto, le spese per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del danno, le spese per prove, analisi, controllo per la sicurezza del prodotto, gli importi a carattere sanzionatorio e i prodotti soggetti alla normativa tedesca.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "salvareddito" sono escluse: (i) le malattie, malformazioni e stati patologici che hanno dato origine a cure o diagnosi prima della stipula della polizza; (ii) eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti; (iii) malattie mentali, disturbi psichici; (iv) cura dell'AIDS e HIV, (v) prestazioni aventi finalità estetiche; (vi) malattie tropicali.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "assistenza": le spese o prestazioni non autorizzate da Mapfre Asistencia S.A.**



## Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "incendio" sono esclusi:

- ! **i danni da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni;**
- ! **i danni causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, infiltrazioni;**
- ! **i danni subiti da merci in refrigerazione;**
- ! **i danni indiretti quali cambiamento di costruzione o danni che non riguardano la materialità delle cose;**
- ! **i danni di smarrimento, furto, rapina delle cose assicurate.**

Con riferimento alla garanzia "furto" sono esclusi:

- ! **i danni a cose all'aperto o poste in spazi di uso comune;**
- ! **i danni agevolati dal contraente e/o dall'assicurato nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: persone che con il contraente occupano i locali contenenti le cose assicurate, le persone per le quali il contraente e/o l'assicurato deve rispondere, gli incaricati della sorveglianza, persone legate al contraente o assicurato da vincoli di parentela;**
- ! **i danni di furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi per più di 8 giorni per i valori e più di 45 giorni per il contenuto, nonché i danni da mancato godimento delle cose assicurate.**

Con riferimento alla garanzia "R.C.T.", sono esclusi:

- ! **i danni da circolazione su strade di uso pubblico nonché da navigazione di natanti;**
- ! **i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;**
- ! **i danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose e/o opere in costruzione;**
- ! **i danni a cose rimorchiate, movimentate, trasportate, a cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle cose in costruzione;**
- ! **cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori.**

Con riferimento alla garanzia "R.C.T." ed "R.C.O.", sono esclusi:

- ! **i danni da detenzione o impiego di esplosivi;**
- ! **i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;**
- ! **i danni derivanti da malattie professionali;**
- ! **i danni derivanti da immunodeficienza;**
- ! **i danni derivanti da amianto, da TSE, da sostanze geneticamente modificate, da violazione di brevetti e/o marchi;**
- ! **i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici.**

**La garanzia "R.C.P." non comprende:**

- ! i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunta dal contraente o dall'assicurato;
- ! i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
- ! i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- ! i danni conseguenti ad inquinamento;
- ! i danni derivanti da tabacco, da immunodeficienza, da amianto, da TSE;
- ! i danni provocati da prodotti in sperimentazione;
- ! i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco, da sostanze geneticamente modificate;
- ! i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici;
- ! i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
- ! i danni relativi ad oggetti promozionali.

**La garanzia "salvareddito" non è operante per l'inabilità temporanea a seguito di:**

- ! infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della polizza per le conseguenze dirette di infortuni accaduti precedentemente alla stipula;
- ! infortuni accaduti nella pratica di sport aerei, alle partecipazioni a gare motoristiche/nautiche;
- ! infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti quando l'assicurato svolge tale attività a livello professionistico;
- ! infortuni accaduti nell'esercizio delle seguenti discipline quali a titolo esemplificativo: alpinismo, lotta, pugilato, rugby;
- ! infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;

**La garanzia "tutela legale" non vale per:**

- ! controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- ! materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressamente previsto dalle condizioni di assicurazione;
- ! controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività assicurata;
- ! controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- ! vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- ! controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- ! controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- ! operazioni relative a trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

**Con riferimento alla garanzia "assistenza" sono esclusi i danni verificatisi:**

- ! in occasione di guerra, terremoti, atti vandalici, scioperi, insurrezioni;
- ! in conseguenza di stato di ebbrezza, alterazione determinata da sostanze stupefacenti.

**Con riferimento alla garanzia "infortuni" sono esclusi gli infortuni conseguenti:**

- ! alla pratica di sport aerei e dalle partecipazioni a gare o corse motoristiche/nautiche;
- ! alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare svolte a livello professionistico;
- ! alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non è regolarmente abilitato;
- ! a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell'equipaggio;
- ! all'esercizio delle seguenti discipline quali a titolo esemplificativo: alpinismo, lotta, pugilato, rugby;
- ! a stato di ebbrezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- ! all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- ! a delitti dolosi dell'assicurato e/o dei beneficiari;
- ! ad operazioni chirurgiche rese necessarie da malattia;
- ! all'esercizio di altre attività professionali rispetto a quella indicata in polizza;
- ! a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

**Zurich liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata, applicando alla stessa la percentuale di cui allo schema riportato in polizza.**



## Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura "incendio" vale solo nel territorio italiano.
- ✓ La copertura "furto" vale solo nel territorio italiano.
- ✓ La copertura "R.C.T." vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA.**
- ✓ La copertura "R.C.O." vale nel mondo intero.
- ✓ La copertura "R.C.P." vale nel mondo intero, **esclusi USA e CANADA.**
- ✓ La copertura "salvareddito" vale nel mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.
- ✓ La copertura "tutela legale" vale in tutti gli Stati d'Europa (per danni extracontrattuali o di procedimento penale), in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino negli altri casi.
- ✓ La copertura "infortuni" vale nel mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.



## Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto lei ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata) mediante raccomandata.
- Deve inoltre comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**  
In caso di variazione dell'ubicazione dell'attività, deve darne tempestivo avviso a Zurich.



## Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalle legge.

Il premio, che comprende anche le imposte, deve essere pagato dal contraente alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto.

Ha tuttavia la possibilità di chiedere un frazionamento senza alcun onere aggiuntivo salvo per il frazionamento bimestrale ove viene applicato un aumento del 4%.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità di pagamento: 1) premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati in polizza; 2) il premio viene pagato per tutta la durata in un'unica soluzione.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e finisce alla data indicata in polizza. In mancanza di disdetta, alla scadenza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente. L'assicurazione può avere durata annuale o poliennale.

Con riferimento alla garanzia "salvareddito" qualora l'assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.



## Come posso disdire la polizza?

In caso di polizza annuale con tacito rinnovo, può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.